**Corte di Cassazione Ord. 31/03/2023, n.9114 - Odontoiatri e procedimenti disciplinari-** ORDINANZA sul ricorso 01781-2020 proposto da: C.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Belluzzo 1, presso l'Associazione Codici, rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Pucillo; - ricorrente - contro ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI RIMINI, in persona del suo presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Teulada 52, presso lo studio dell'avvocato Maurizio Gabrielli, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Bartolomei, e Maurizio Gabrielli; - controricorrente - 2 avverso la decisione n. 37/2019 della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, depositata il 29/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal Consigliere Dott.ssa Chiara Besso Marcheis. PREMESSO CHE: 1. La vicenda trae origine dal ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., proposto da M.A. nei confronti del dottor C.G., avente ad oggetto la prova di asseriti danni derivanti da responsabilità professionale medica in relazione a un intervento di implantologia eseguito da un terzo specialista implantologo; il consulente tecnico nominato dal giudice segnalava con un esposto all'Ordine dei medici e odontoiatri di Rimini che il dottor C. aveva, dal (Omissis) all'(Omissis), consentito all'odontotecnico Ca. e all'assistente di poltrona A. "di operare nella bocca di M., così come sulla bocca di altri pazienti, il tutto in sua presenza e con la sua approvazione" (in particolare, aveva permesso all'odontotecnico "di preparare monconi in bocca, di prendere impronte e provare manufatti protesici" e aveva permesso all'assistente "di effettuare la pulizia dei denti, montare ponti, cementare provvisori e sbiancare denti senza la necessaria idoneità"). L'Ordine, ricevuto l'esposto, convocava C., che veniva sentito, e la Commissione medica avviava un procedimento disciplinare a suo carico. Nella seduta del 15 febbraio 2016 la Commissione medica riteneva fondati gli addebiti relativi alla violazione degli artt. 67 codice deontologico e della L. n. 175 del 1992, art. 8 per avere C. agevolato l'esercizio abusivo della professione odontoiatrica da parte di Ca. e di A. e infliggeva a C. la sanzione dell'interdizione dall'esercizio della professione per un anno. 2. C. chiedeva la revoca della sanzione alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. La Commissione ha respinto il ricorso con la decisione n. 37/2019. 3 3. Avverso la decisione della Commissione centrale C. ricorre per cassazione. Resiste con controricorso l'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Rimini. Memoria è stata depositata dal controricorrente. CONSIDERATO CHE: I. Il ricorso è articolato in sei motivi. 1) Il primo motivo contesta "violazione di legge costituzionalmente rilevante (art. 111 Cost., comma 6) sotto il profilo della falsa motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3)": il provvedimento impugnato attribuisce credibilità al testimone M. con affermazione in contrasto con le risultanze fattuali e "soprattutto in contrasto con la Legge". Il motivo è inammissibile. Dopo avere correttamente premesso che, secondo quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 8053/2014), il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto attinente alla all'esistenza della motivazione in sé, il ricorrente contesta poi non l'esistenza della motivazione, ma la correttezza della medesima, attaccando in modo generico gli argomenti della Commissione (tali argomenti sarebbero infatti, "oltre che in contrasto con risultanze fattuali, soprattutto in contrasto con la Legge" e addirittura, secondo il non chiaro riferimento della rubrica dell'articolo, falsi), senza peraltro confrontarsi con quanto affermato dalla Commissione. Si vedano le pagg. 4 e 5 della decisione impugnata, ove si dimostra come le dichiarazioni del testimone M. avrebbero potuto, sotto più profili, essere ostative o comunque pregiudicare l'accoglimento della sua 4 richiesta risarcitoria nella causa di responsabilità professionale. 2) Il secondo motivo fa valere "violazione di legge costituzionalmente rilevante (art. 111 Cost., comma 6) sotto il profilo della falsa motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3)": la "falsa" motivazione del provvedimento impugnato sarebbe poi, "postulando le premesse teoriche esposte" nel primo motivo, contraddittoria per avere la Commissione ritenuto irrilevante il fatto che le prestazioni denunciate da M. potessero essere imputate ad altro dentista e non ai presunti interventi abusivi, affermando, così, implicitamente la potenziale colpevolezza di altri professionisti. La censura non può essere accolta. La motivazione della Commissione - ancora definita falsa senza alcuna specificazione al riguardo - non è contraddittoria (vizio, peraltro, non più denunciabile dopo la modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5): la Commissione ha infatti correttamente puntualizzato che le circostanze addotte dal ricorrente per dimostrare in sede civile la mancanza di una sua responsabilità di carattere professionale non rilevano ai fini del presente giudizio disciplinare (cfr. la pag. 5 della decisione impugnata). 3) Il terzo motivo denuncia "violazione degli artt. 3,24,111 Cost. e art. 112 c.p.c. in relazione all'omesso esame di valutazioni tecniche anche in punto di malpractice quale presupposto dell'irrogazione della sanzione disciplinare (art. 360 c.p.c., n. 3)": la Commissione ha arbitrariamente sostenuto che in sede disciplinare non rileva l'accertamento di condotte che possano implicare malpractice. Il motivo non può essere accolto. Come si è detto supra, la Commissione ha correttamente specificato che nel processo disciplinare in esame ciò che rileva non è l'accertamento di condotte che possano comportare la responsabilità professionale del ricorrente, bensì la verifica di condotte che abbiano consentito l'esercizio della professione di odontoiatria a soggetti non abilitati. 4) Il quarto motivo denuncia "violazione degli artt. 3,24,102 Cost., comma 2, art. 111 Cost., art. 6, comma 3, lett. d) CEDU in relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233 nonché del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, con riguardo al pieno espletamento del diritto di difesa e ai principi 5 regolatori del giusto processo (art. 360 c.p.c., n. 3)": il procedimento si è svolto, in entrambe le fasi, in violazione dei principi del diritto di difesa e del giusto processo garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo; è infatti stato del tutto omesso, da parte della Commissione centrale, l'esame delle prove testimoniali indicate dal ricorrente, avendo la Commissione esaminato le sole dichiarazioni rese illo tempore dai soggetti convocati davanti all'Ordine dei medici di Rimini. Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente contesta che l'istruttoria si sia svolta violando le garanzie procedimentali previste dall'art. 6, comma 3, lett. d) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, in base al quale ogni accusato ha diritto di esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico, norma che ha esteso il proprio ambito di applicazione oltre l'originario perimetro, trovando applicabilità a tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo, quale quella irrogata al ricorrente. La tesi del ricorrente è quindi che al giudizio disciplinare in esame vadano tout court applicate le garanzie proprie del processo penale, e in particolare quelle dettate per tale processo dall'art. 6 della Convenzionale Europea dei diritti dell'uomo. Tale tesi non è condivisibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di giudizio disciplinare nei confronti dei professionisti, la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti a un ordine professionale ed è preordinata all'effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad essa non può attribuirsi - secondo le statuizioni della sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri c/o Italia - natura sostanzialmente penale" (così Cass. n. 2927/2017; si veda anche la pronuncia delle sezioni unite n. 9558/2018, per cui "le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa"; cfr. anche Cass. 7270/2000, che sottolinea la "diversità di natura tra il procedimento penale e quello disciplinare" degli 6 esercenti le professioni sanitarie). 5) Con il quinto motivo - rubricato "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)" - il ricorrente lamenta che la Commissione non si sia espressa in relazione al settimo motivo di ricorso. Il motivo non può essere accolto, in quanto la Commissione ha esaminato il settimo motivo (v. la pag. 7 della decisione), come riconosce lo stesso ricorrente. A fronte della contestazione di avere "strenuamente contestato quei fatti che il provvedimento impugnato dà per pacifici", la Commissione ha affermato che il convincimento dell'organo di disciplina si è basato sui documenti e sulle prove testimoniali e che risultava sufficientemente e congruamente motivato. 6) Con il sesto motivo - rubricato "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)" - il ricorrente infine lamenta che la Commissione abbia ritenuto attendibile la testimone Rizzitiello nonostante la duplice falsa affermazione circa l'utilizzo dell'autoclave e gli orari di lavoro. Il motivo non può essere accolto. La Commissione ha considerato i profili evidenziati dal ricorrente (v. la pag. 3 della decisione) e ha, anzitutto, sottolineato che non si trattava di persona incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., non essendo persona avente nella causa un interesse che poteva legittimare la sua partecipazione al giudizio, e che il giudizio circa l'attendibilità delle sue dichiarazioni (e va puntualizzato che non sono oggetto di questo processo né l'utilizzo dell'autoclave, né gli orari di lavoro della testimone) spettava al proprio prudente apprezzamento, rilevando ai fini del diritto di difesa che la parte avesse potuto contestare le dichiarazioni rese (v. le pagg. 5 e 6 della decisione impugnata), il che il ricorrente non deduce di non avere potuto fare. II. Il rigetto del ricorso comporta l'assorbimento dell'eccezione preliminare del controricorrente di non integrità del contraddittorio, per non essere stato il ricorso proposto anche nei confronti del Ministero della salute e del Procuratore della Repubblica. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, 7 infatti, "il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti" (così, ex multis, Cass. 23901/2017). E' poi da respingere l'eccezione, sempre del controricorrente, di nullità della notificazione del ricorso nei suoi confronti, trattandosi di vizio - come lo stesso riconosce - sanato a seguito della sua costituzione nel giudizio. III. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. 8 Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 18 ottobre 2022. Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2023 9